

N.R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI VERBANIA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Busoli,

sul ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012, iscritto al n.rg. 362/2017, proposto da
[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.p.a. in L.C.A. e
[REDACTED] S.p.A., ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 92/12, depositato in data 20.09.2017 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, Veneto Banca S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa ed Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli in data 2.03.2017, con conseguente condanna di Veneto Banca S.p.a. in L.C.A. e di Intesa Sanpaolo S.p.a., in solido, a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 300/70.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha, in sintesi, esposto:

" OMISSIS "

Tanto premesso, argomentando in ordine all'illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare, per vizi procedurali (in particolare, per la mancata audizione del lavoratore) e per sproporzione tra sanzione e fatti contestati, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni suindicate.

Con memorie del 3.11.2017, si sono costituite in giudizio le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti.

In particolare, Intesa Sanpaolo s.p.a. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande formulate da [REDACTED], in ragione di quanto statuito dal d.l. n. 99.2017 (c.d. "Decreto Banche Venete") e dal contratto di cessione del 26 giugno 2017; ha poi eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5, della legge 183/2010; nel merito, ha contestato quanto *ex adverso* dedotto chiedendo il rigetto del ricorso.

Veneto Banca s.p.a., dal canto suo, ha eccepito l'improponibilità delle domande attoree in ragione della propria sottoposizione a Liquidazione Coatta Amministrativa a far data dal 26.06.2017 e della conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 83, comma 3, T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), oltre a rilevare l'impossibilità oggettiva di ogni e qualsiasi eventuale ordine di reintegra nei propri confronti ai sensi art. 18 St. Lav..

La causa, più volte rinviata al fine di consentire alle parti il deposito di note esplicative, vista la complessità delle eccezioni preliminari sollevate, è stata infine discussa e trattenuta in riserva all'udienza dell'10/2019.

In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda nei confronti Veneto Banca in L.C.A., dalla medesima sollevata, atteso che, per pacifica giurisprudenza, sussiste la cognizione del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto, in relazione ad ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta

qualificazione e qualità (azioni di mero accertamento o azioni costitutive di impugnazione di licenziamento), essendo invece riservato al giudice della procedura concorsuale, l'accertamento, con relativa quantificazione, delle pretese creditorie del lavoratore, anche laddove le domande di accertamento o costitutive riguardanti il rapporto di lavoro siano meramente strumentali all'accertamento di diritti patrimoniali incidenti sul patrimonio del fallito.

Nel caso di specie, sussiste certamente l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura concorsuale, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, dovendosi quindi concludere per la proponibilità davanti al giudice del lavoro delle domande inerenti l'impugnazione del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro, compreso l'accertamento della misura dell'indennità risarcitoria eventualmente dovutagli (in questi termini, cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. Lav., n. 16433/2018).

Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Intesa San Paolo s.p.a..

A tal fine, giova ricostruire, seppur sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.

Com'è noto, in data 23 giugno 2017, la Banca Centrale Europea ha dichiarato lo stato di "dissesto o rischio dissesto" per Veneto Banca S.p.a.; il medesimo giorno, il Comitato di Risoluzione Unico, dando atto che l'avvio della procedura di risoluzione non sarebbe stata adottata a livello comunitario, ha rimesso la gestione della crisi della Banca a livello nazionale.

La Banca d'Italia, in data 24 giugno 2017, con nota n. 3810, ha ritenuto pertanto necessario avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e, contestualmente, adottare misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisi nel contesto della speciale procedura di insolvenza.

Ne è scaturito il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121, recante *"Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A."*, con cui è stato disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.a..

In particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto legge, rimanda ad uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di disporre:

- a) la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.a. (nonché di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.);
- b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del decreto medesimo per evitare un grave turbamento dell'economia nell'area dell'operatività della Banca;
- c) la cessione da parte dei Commissari Liquidatori degli *asset* all'acquirente individuato in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo;
- d) gli interventi indicati all'art. 4 a sostegno della cessione di cui all'art. 3, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

Giova poi evidenziare come l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, abbia previsto l'esclusione dalla cessione delle controversie sorte successivamente alla cessione stessa, anche se relative a fatti pregressi, disponendo al riguardo: *"I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla*

cessionec) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività".

Successivamente, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A. a Liquidazione Coatta Amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), nonché la continuazione dell'esercizio dell'impresa per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal D.L. citato.

Infine, con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, sono stati nominati i Commissari Liquidatori con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del TUB, per ogni aspetto non disciplinato dal decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017.

All'esito delle trattative svolte è stata individuata, quale cessionaria, Intesa Sanpaolo S.p.a..

In data 26 giugno 2017 – in esecuzione della normativa sopra indicata - è stato pertanto sottoscritto, fra Veneto Banca S.p.a. in L.C.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.a., un contratto di cessione, con previsione dell'acquisto da parte di Banca Intesa *"di certe attività, passività e rapporti giuridici ... di Veneto Banca... che nel complesso sono definiti ai fini del presente Contratto come "Insieme Aggregato".*

In particolare, l'art. 3.1.1 del contratto stabilisce che nella cessione sono incluse solo le c.d. *"Passività Incluse"*, ovvero debiti, passività, obbligazioni e impegni...che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria ... tra cui, in particolare *"i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione"*

Orbene, sulla base delle disposizioni sopra citate – che sostanzialmente escludono dalla cessione le controversie sorte successivamente alla stessa - anche se relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, Intesa Sanpaolo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il rapporto di



lavoro del sig. Rocca sia cessato anteriormente alla data del contratto di cessione come il relativo contenzioso sia sorto solo successivamente alla stessa.

Tanto premesso, ritiene questo giudicante che le previsioni contenute nel d.l. 99/2017 e nel contratto di cessione (nonché nei successivi atti ricognitivi), debbano necessariamente essere lette alla luce dei principi generali in tema di cessione d'azienda, così come costantemente interpretati ed applicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto in più occasioni modo di affermare che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il licenziamento illegittimo irrogato ad un dipendente, quand'anche intervenuto prima di un trasferimento d'azienda, comporta la reintegrazione del lavoratore a carico del cessionario (cfr., *ex plurimis*, Cass., sentenza n. 4130 del 21 febbraio 2014) spettando la legittimazione passiva, in caso in caso di impugnativa giudiziale del licenziamento intimato prima della cessione, sia alla società cedente che alla cessionaria, sulla base di un rapporto oggettivamente unico (v., in questi termini, Cass., ordinanza n. 11420 dell'11.05.2018).

Nonostante la peculiarità della cessione intervenuta nel caso di specie - stante i riflessi indubbiamente pubblicistici della stessa - non si comprende per quale motivo la stessa dovrebbe ritenersi sottratta ai principi di cui sopra, dettati a tutela dei diritti del lavoratore, i quali verrebbero completamente frustrati qualora si ritenesse che, a seguito del licenziamento intimato dalla cedente, la tutela reintegratoria non possa essere fatta valere nei confronti della cessionaria.

Deve pertanto ritenersi che né l'art. 3 del d.l. 99/2017 (nella parte in cui esclude dalla cessione "*c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività*", né l'art. 3.1.1 del contratto di cessione (laddove stabilisce che nella cessione sono inclusi solo "*i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione*") possano portare all'inammissibile conseguenza - contraria ai principi sopra evidenziati - che al dipendente licenziato dalla banca cedente - qualora,



successivamente al licenziamento, sia intervenuto un trasferimento d'azienda - non possa applicarsi la tutela reintegratoria, che, nel caso di specie, non potrebbe essere fatta valere se non nei confronti della banca cessionaria.

D'altronde, l'ipotesi in oggetto non può ritenersi propriamente coincidente con quelle di cui alle disposizioni sopra citate, non trattandosi di "*controversia relativa ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorta successivamente ad essa*", essendo stato il licenziamento impugnato, seppure in via stragiudiziale, con lettera del 22/03/2017, anteriormente al trasferimento, e dovendosi pertanto ritenere che la controversia, in un'accezione più ampia, fosse già pendente alla momento della cessione.

Dalla continuità del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria deriva altresì l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ai sensi art. 32, comma 4, lettere d) della legge 183/2010, parimenti sollevata da Intesa Sanpaolo, essendo la fattispecie oggetto di causa del tutto differente rispetto a quella prevista dalla norma, avente ad oggetto "l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

Quanto all'ipotesi di cui alla lettera c), è sufficiente osservare come la norma menzioni esclusivamente la cessione del contratto di lavoro intervenuta ex art. 2112 c.c. e non già la cessione d'azienda, fattispecie, quest'ultima, che non contempla una comunicazione dell'avvenuto trasferimento e, dunque, non consente di individuare un *dies a quo* dal quale far decorrere, con certezza, il termine decadenziale previsto dalla norma.

Tanto premesso, venendo al merito del ricorso, si osserva quanto segue.

In via preliminare, appare infondata l'eccezione di tardività della contestazione, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la tempestività della contestazione va valutata avendo riguardo al momento in cui il datore di lavoro abbia avuto piena conoscenza del fatto, quanto meno nei suoi tratti essenziali, pena il rischio di genericità dell'addebito, e che, in ogni caso, il principio dell'immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, risultando in concreto